Fides — Gruppo Banco Desio

ASSOCIATA ASSOFIN ABI

Numero Verde Clienti
800 729 988
lun-ven 9:00-13:30, 14:30-17:30

RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE N.

CEDENTE

Dati Personali

Nome
Cognome
Nato/a a — Il
Cittadinanza
Codice Fiscale
Residente In — Prov.
Indirizzo — Cap
Tel. Fisso — Cellulare
Email

Documento Identificativo

Tipo Documento — n°
Rilasciato Da
Il — Valido Sino Al

CESSIONARIO – Ente Erogatore

FIDES Ente Commissionario per facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A.
Sede Legale e Operativa: Viale Regina Margherita, 279B 00198 - Roma Tel. 06.42.03.03.1 Fax 06.68.39.20.28 www.fidesspa.com e-mail: fides@fidesspa.com Capitale sociale € 35.000.000,00 i.v. C. F. e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 P.IVA 10537880964 R.E.A. nº 140398 Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB n. 29.
Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

ENTE PENSIONISTICO

Denominazione

P.IVA/CF

Sede Di Competenza

INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Il presente prestito è stato intermediato da:
in qualità di — n.
Via/Piazza — CAP
Città — Provincia — Telefono — Fax

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cedente provveduto della pensione mensile netta di € _____, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della propria pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo in modo particolare, ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con D.P.R. del 05/01/1950 nº 180 (di seguito il "Decreto") e successivi provvedimenti, tra cui il DM del 27.12.2006 n. 313, richiede a Fides l'**IMPORTO FINANZIATO LORDO** di €_____ che si obbligherà, in caso di accettazione da parte del Cessionario della presente richiesta, a restituire mediante cessione "pro-solvendo" di **N° QUOTE** _____ della sua pensione uguali, mensili e consecutive e per la durata di **N° MESI** _____ e per l'importo di €_____ **CADAUNA QUOTA**, costituite da capitale ed interessi, come meglio specificato di seguito, ai sensi e per gli effetti previsti dal Decreto e successivi provvedimenti e dall'art. 1198 c.c..

Il prestito si intenderà concesso al **T.A.N. (Tasso Annuo Nominale)** del _____%.
In sede di erogazione del prestito, saranno trattenuti sull'anzidetto "Importo Finanziato Lordo":

(A) € _____ INTERESSI DI DILAZIONE ANNUI NOMINALI
(B) € _____ ONERI FISCALI

Dedotti gli importi delle voci suddette, l'**IMPORTO NETTO** dell'operazione è di € _____, somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti/pignoramenti che il Cedente abbia in essere.
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) _____%; gli importi riferiti alle voci (A) e (B) - sopra indicati - sono inclusi nel calcolo del T.A.E.G.;
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) _____%; l'importo riferito alla voce (B) Oneri Fiscali è escluso dal calcolo del T.E.G.

ULTERIORI ONERI APPLICATI AL RAPPORTO CONTRATTUALE OVVERO AL VERIFICARSI DI SPECIFICHE CIRCOSTANZE

- **Importo giornaliero da corrispondere in caso di recesso (30 gg)**: 0,00 €
- **Interessi di mora (calcolati su base annua)**: T.A.N. di contratto
- **Penale Decadenza Beneficio del Termine** (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT): 1%
- **Indennizzo per rimborso anticipato del finanziamento**:
 - Durata residua del contratto: a) maggiore di 1 anno pari all'1% del capitale rimborsato in anticipo; b) minore di 1 anno pari allo 0,5% del capitale rimborsato in anticipo;
 - Debito residuo pari o inferiore a 10.000 Euro: nessun indennizzo;
 - In ogni caso l'indennizzo non supera l'importo degli interessi ancora dovuti;
- **Spese per reperimento/emissione ed invio documento richiesto dal Cliente** (ulteriore o con maggior frequenza rispetto a quella prevista per legge; es. conteggio estintivo, contratto, ecc): € 10,00
- **Spese per il recupero stragiudiziale del credito**: 20% dell'importo scaduto e non corrisposto.
- **Spese per il recupero giudiziale del credito**: a carico del Cedente in base al tariffario forense pro-tempore vigente.

Il Cedente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, spese e capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c.. Gli interessi di dilazione sono calcolati su base mese 30 gg. considerando 12 mesi di uguale durata, secondo un piano di ammortamento "alla francese", vale a dire con rate costanti, quota interessi decrescente e quota capitale crescente.

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni economiche, si rinvia al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituisce il frontespizio alla presente richiesta.

Data _____

FAC-SIMILE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Conclusione del contratto ed erogazione del finanziamento.
Il contratto si conclude con la conferma scritta di Fides di approvazione della presente richiesta, inviata anche mediante supporto durevole. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benestare da parte dell'Ente pensionistico che corrisponde la pensione o altro trattamento equivalente al Cedente, sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla pensione mensile del Cedente stesso, nonché alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la cessione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede.
Fides e il Cedente possono concordare, ai fini del perfezionamento e dell'esecuzione del presente contratto, nonché della documentazione annessa, conseguente o accessoria allo stesso, l'utilizzo della firma digitale (firma elettronica qualificata). A detti fini, il Cedente dovrà (previamente) sottoscrivere specifico accordo di servizio con un Certificatore (iscritto nel previsto "Elenco dei Certificatori", a sua volta istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale) che provvederà a rilasciargli apposito Certificato di firma digitale. Il Cedente accetta e riconosce sin d'ora che il rilascio del Certificato di firma digitale da parte del competente Certificatore non comporterà alcun obbligo per Fides di concludere il presente contratto. Il Cedente riconosce altresì che i documenti informatici relativi al presente contratto, se sottoscritti con la firma digitale, soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Notifica del contratto all'Ente Pensionistico e modalità di rimborso delle quote.
Per effetto della cessione, l'Ente Pensionistico sarà obbligato, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente, a prelevare mensilmente dalla pensione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Cessionario a mezzo bonifico bancario sul c/c 000000461200, IBAN: IT21F0344033106000000461200 acceso presso BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. ovvero sul c/c 000043875004, IBAN: IT12N0760103200000043875004 acceso presso BANCOPOSTA S.p.A., entrambi intestati a Fides S.p.A.. È' facoltà di Fides modificare unilateralmente e discrezionalmente, in qualunque momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro numero di conto corrente postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

3. Importo Netto e ritenute sulla somma erogata.
Il Cedente è consapevole che la somma che sarà erogata a suo favore ammonta a quanto indicato nella voce "Importo Netto", dopo aver trattenuto in un'unica soluzione dall' "Importo Finanziato Lordo", le somme riferite alle voci di seguito riportate:
"(A)": gli interessi di dilazione annui nominali applicati in misura scalare mensile secondo un piano di ammortamento "alla francese". In caso di estinzione anticipata del finanziamento al Cliente sono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione con esclusione degli interessi a scadere;
"(B)": gli oneri fiscali, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

4. Diritto di recesso del Cedente.
Ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico Bancario, il Cedente può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceva tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del suindicato Testo Unico. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (come nel seguito definite "TCD"), il termine è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ossia: (i) dalla data di conclusione del presente contratto; ovvero, se successiva a quest'ultima, (ii) dalla data in cui il Cedente ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dall'art. 67-undecies del Codice del Consumo. Il Cedente che intende recedere dal contratto deve inviare una comunicazione al fax n. 06/68392028 o a mezzo e-mail crediti@fidesspa.com e confermata a mezzo raccomandata A.R. entro le 48 ore successive, a Fides S.p.A., Viale Regina Margherita, 279B – 00198 Roma, c.a. Area Crediti. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cedente è tenuto a restituire il capitale e a rimborsare le somme non ripetibili corrisposte da Fides alla pubblica amministrazione. In via di maggior favore verso la Clientela, Fides non addebita interessi convenzionali nei 30 giorni a disposizione del Cedente per la restituzione dell'importo ricevuto.

5. Estinzione anticipata del finanziamento.
Il Cedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti indicati all'art. 2 della presente richiesta o attraverso assegno circolare – l'importo dovuto a Fides corrispondendo il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché un Indennizzo così come definito nelle Condizioni Economiche della presente richiesta.
Importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento: sono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione con esclusione degli interessi a scadere (voce "A"), secondo il criterio a scalare c.d. "alla francese".
Importi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento: l'importo indicato alle voce "(B)" non è oggetto di rimborso in quanto riversato all'erario nella misura e ai sensi di legge.

6. Variazione Ente Pensionistico.
Nel caso in cui la pensione venga successivamente erogata da un altro Ente Pensionistico, il Cedente autorizza, sin da ora, il Cessionario a notificare il contratto al nuovo Ente pensionistico affinché quest'ultimo possa proseguire sulla pensione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile, nonché possa applicare quanto previsto dall'art. 2 della presente richiesta, fino all'estinzione del prestito. A tal fine, il Cedente si obbliga, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge, a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Cessionario e all'Ente Pensionistico da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa inviare a quello di destinazione il conto della cessione. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso della variazione saranno a carico del Cedente.

7. Riduzione della pensione.
Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della pensione mensile del Cedente, qualora la stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). L'Ente Pensionistico sarà tenuto ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

8. Recupero in accodamento per ipotesi di riduzione o sospensione della rata di cessione del quinto della pensione.
Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare a FIDES- con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nella presente richiesta ed il minore importo versato a FIDES da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal contratto).
Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare a FIDES gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.
La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita.

9. Polizza assicurativa.
Il prestito personale contro cessione del quinto della pensione prevede, obbligatoriamente per legge, l'attivazione di una polizza assicurativa a garanzia del debito contratto, emessa ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento. Il Cedente prende atto che Fides stipula con una Compagnia di Assicurazioni di proprio gradimento, e provvedendo al pagamento del relativo premio, una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Cedente.
Il Cedente dovrà rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto di assicurazione ex art. 1919 c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sullo stato di salute.

FAC-SIMILE

La polizza assicurativa vita non avrà validità se le dichiarazioni rilasciate dal Cedente sul suo stato di salute siano risultate inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 c.c.) o, comunque, false od alterate. In tal caso Fides (o la Compagnia assicurativa) potrà rivalersi nei confronti degli Eredi del Cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Al di fuori del caso sopra citato, la premorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo a scadere, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito, qualora non vi siano insoluti pregressi, si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente.
In presenza, invece, di importi insoluti precedenti alla data del decesso (che non sono mai coperti dalla polizza assicurativa), Fides potrà rivalersi nei confronti degli Eredi del Cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

10. Mancato, ritardato o inesatto pagamento.

In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Cedente, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al T.A.N. applicato al contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto. Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Cedente moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

11. Segnalazione dei crediti alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Fides è tenuta ad effettuare apposite e tempestive segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in merito all'esposizione nei confronti della propria Clientela, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della Circolare 139 dell'11 febbraio 1991 (e successivi aggiornamenti) nonché secondo i criteri indicati dall'Autorità di Vigilanza nella comunicazione 0613436/15 *"Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Criteri di segnalazione. Comunicazione del 4 giugno 2015".* Eventuali segnalazioni relative al mancato, ritardato o inesatto pagamento saranno diffuse all'intero sistema bancario e finanziario e ciò potrà rendere più difficile l'accesso al credito.

12. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore; b) la cessazione, come eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile; c) stato di detenzione; d) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Cedente per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali; e) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. In tutti i casi sopra menzionati, il Cedente dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo quanto dovuto al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei limiti precisati dall'art. 10. Qualora il Cedente abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

13. Cessione del contratto.

Il Cedente riconosce il diritto del Cessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o i diritti derivanti dallo stesso. Il Cessionario si impegna a rendere noto al Cedente l'eventuale avvenuta cessione del contratto, dandone comunicazione scritta, ove richiesto, ai sensi di legge. Il Cliente ha sempre il diritto di opporre al nuovo cessionario tutte le eccezione che avrebbe potuto far valere nei confronti di Fides anche in deroga al disposto dell'art.1248 c.c.

14. Comunicazioni al Cedente.

Fides invia, almeno una volta l'anno, le comunicazioni al Cedente affinché quest'ultimo abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. La comunicazione riporta ogni informazione rilevante, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. È diritto del Cedente ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento del prestito, nonché richiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
Le comunicazioni rivolte al Cedente, incluse quelle previste per legge, possono essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - "T.C.D." - (es. mediante utilizzo della posta elettronica o Short Message Script - S.M.S.), salvo non diversamente previsto dalla legge, con facoltà di richiedere per iscritto da parte del Cedente la modifica della T.C.D. eventualmente utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il presente contratto o con la natura del servizio finanziario ivi disciplinato. Il Cedente (i) garantisce l'esclusiva titolarità (e riferibilità a sé) dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di cellulare, forniti in fase di stipula del contratto o di successiva comunicazione scritta di variazione, (ii) si impegna a prendere ogni misura ritenuta necessaria e/o utile al fine di evitarne un accesso (nonché un uso) non autorizzato, esonerando Fides da ogni responsabilità al riguardo.

15. Legge applicabile, lingua del contratto e delle comunicazioni. Foro competente ed elezione di domicilio.

Il presente contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiana. La lingua del contratto e delle comunicazioni ad esso afferenti è quella italiana.
Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del Cedente. Il Cedente elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare, a mezzo raccomandata A.R., ogni successiva variazione.

16. Reclami, Ricorsi e Conciliazione.

Il Cedente può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Viale Regina Margherita, 279B – 00198 Roma c.a. Ufficio Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclamifides@fidesspa.com ovvero all'indirizzo PEC reclamifides@postacert.cedacri.it. L'intermediario risponde entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il Cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il Cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF messa a disposizione sui siti web www.fidesspa.com e www.arbitrobancariofinanziario.it o richiederla presso le Filiali della Banca d'Italia o la rete distributiva di Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

17. Organo di Vigilanza.

Fides S.p.A. è soggetta ai controlli esercitatati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

FAC SIMILE

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA

Dichiaro la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti per la richiesta del presente finanziamento e di aver preso visione e di accettare espressamente le Condizioni Economiche e le Condizioni Generali di Contratto sopra riportate. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto in data _____: il documento contenente le "***Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori***", la "***Tabella Usura***" e di non essermi avvalso - oppure **barrando la casella** ☐ di essermi avvalso - della possibilità di ricevere, prima della sottoscrizione del contratto, copia del testo contrattuale idoneo per la stipula.

Firma del Cliente

Dichiaro, inoltre, di aver ritirato copia della presente richiesta interamente compilata e sottoscritta.

Firma del Cliente

Data_____

ACCETTAZIONE MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Acconsento che tutte le comunicazioni, a me rivolte, incluse quelle previste per legge, possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - "T.C.D." - (es. mediante utilizzo della posta elettronica o Short Message Script - S.M.S.), salvo non diversamente previsto dalla legge, con facoltà di richiedere per iscritto la modifica della T.C.D. eventualmente utilizzata.
Garantisco l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di cellulare, forniti in fase di stipula del contratto o di successiva comunicazione di variazione, esonerando Fides da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi

Firma del Cliente

Data _____

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Dichiaro di approvare espressamente l'art. 1 (erogazione del finanziamento subordinata al benestare e all'invio dei documenti), art.2 (facoltà unilaterale attribuita al Cessionario di modifica delle modalità di versamento), art.5 (mancato rimborso degli importi nel caso di estinzione anticipata), art.6 (assunzione di responsabilità; spese, oneri e perdite di valuta a carico del Cedente), art.10 (mancato, inesatto o ritardato pagamento, interessi di mora), art.12 (decadenza del beneficio del termine e risoluzione, anche di altri contratti in essere con il Cessionario, applicazione penale dell'1% di quanto dovuto al momento della DBT), art. 13 (cessione del contratto), art. 14 (comunicazioni al cedente) art. 15 (Legge applicabile, lingua del contratto e delle comunicazioni. Foro competente ed elezione del domicilio).

Firma del Cliente

Data _____

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Io sottoscritto _____, incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs. 231/07, anche con riferimento all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le firme di cui al presente modulo sono vere ed autentiche, sono state apposte in mia presenza e che le generalità riportate nel presente modulo, corrispondono a quelle dei documenti identificativi validi ed esibiti in originale.

Firma dell'Incaricato all'identificazione

Data _____

FAC-SIMILE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate Roma 1 n.35146 del 20/03/2009.